



*Ministero*

*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Direzione Generale Territoriale Centro Nord e Sardegna  
Ufficio Motorizzazione Civile  
ROMA

Prot. n. 2349 /13/SAL/SEG

Roma, 12 giugno 2013

Alle autoscuole della provincia di Roma  
LORO SEDI

Alle Sezioni CONDUCENTI - UMC di Roma  
LORO SEDI

OGGETTO: procedura "prenota - fogli rosa - web". Attestazione del versamento dell'imposta di bollo.

PROCEDURA "PRENOTA - FOGLI ROSA - WEB"

È stato riscontrato che non tutte le autoscuole che utilizzano la procedura di cui all'oggetto provvedono tempestivamente a presentare le pratiche, per cui i fogli rosa o le ricevute prodotte in stampa restano in giacenza e l'ufficio è spesso costretto a sollecitare le autoscuole inadempienti o a bloccare il corso della pratica, in alcuni casi dopo l'inserimento della prenotazione dell'esame, vanificando in tal modo i vantaggi che la procedura dovrebbe comportare in termini di snellimento dell'azione amministrativa.

Al fine di evitare tali inconvenienti e garantire la certezza dell'avvenuto pagamento in tempo utile dei diritti e dell'imposta di bollo per le operazioni di che trattasi, le domande d'esame **inserite a decorrere dal 15 giugno 2013** dovranno essere presentate al settore competente entro l'orario di chiusura degli sportelli del giorno lavorativo successivo all'inserimento stesso.

Allo scadere del suddetto termine, in mancanza della domanda corredata di tutti i documenti previsti, si procederà ad annullare l'inserimento.

ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO.

Come noto, per la domanda d'esame per il conseguimento della patente di guida o degli altri titoli abilitativi, è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo sia sulla domanda che sul rilascio del documento, allegando alla domanda due attestazioni di versamento sul c.c.p. n. 4028.

Attualmente l'attestazione del versamento dell'imposta di bollo sul rilascio del documento non viene acquisita agli atti (contabilità) ma restituita all'interessato insieme alla cartellina degli esami, per essere riconsegnata all'atto dell'esame. Ciò al fine di consentire il riutilizzo dell'attestazione in caso di mancato rilascio del documento di guida.

Tale procedura, se da un lato ha consentito di evitare il reperimento agli atti dell'attestazione da restituire successivamente, dall'altro ha determinato alcune incertezze in occasione degli esami dovute all'assenza di tale attestazione e lamentate circa l'attribuzione delle responsabilità relative a tale mancanza, spesso riscontrata dopo molto tempo e dopo che la cartellina è stata nella disponibilità di diversi soggetti (Ufficio, autoscuola e candidato).

In relazione a quanto sopra si dispone che **a decorrere dal 17 giugno 2013**, al momento dell'accettazione delle domande di che trattasi, siano acquisite in contabilità entrambe le attestazioni di versamento dell'imposta di bollo.

Successivamente, in caso di mancato rilascio del documento di guida, una delle due attestazioni potrà essere restituita previa presentazione della cartellina (da trattenere agli atti) da cui si rilevi tale circostanza.

In caso di versamenti effettuali on line si procederà alla "rivitalizzazione" del versamento già annullato.

Con l'occasione si rammenta che le attestazioni dei versamenti effettuati a nome delle autoscuole possono essere accettate solo a condizione che le autoscuole stesse siano state a ciò autorizzate e che le attestazioni rechino la prevista annotazione "per conto di ....".

Si confida in una fattiva collaborazione nel rispetto di quanto disposto con la presente.

IL DIRETTORE  
(dott. ing. Michele Ciaccia)

